

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016  
728/2016/E/GAS**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ESTRA ENERGIE S.R.L. NEI CONFRONTI DEL  
CONSORZIO SIMEGAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità, 6 giugno 2006, 108/06 e, segnatamente, l'Allegato 2, recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato il 26 luglio 2016 (prot. Autorità 21671 del 28 luglio 2016), Extra Energie S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato al Consorzio Simegas (di seguito: gestore) di aver ostacolato l'accesso alla rete di distribuzione del gas naturale gestita nel Comune di Cefalù e nei Comuni

- limitrofi, c.d. bacino “Sicilia 16”, pretendendo la sottoscrizione di un apposito contratto di vettoriamento in contrasto con le previsioni del Codice di rete tipo della distribuzione (approvato dall’Autorità con deliberazione n. 108/06) in materia di garanzie finanziarie;
2. con nota dell’8 agosto 2016 (prot. Autorità 22790 dell’8 agosto 2016), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
  3. con nota dell’11 agosto 2016 (prot. Autorità 23101 dell’11 agosto 2016), il gestore ha chiesto all’Autorità *“una proroga di almeno 20 giorni per l’invio delle memorie e/o documentazione”*;
  4. con nota del 13 settembre 2016 (prot. Autorità 25153 del 13 settembre 2016), non avendo nel frattempo il Consorzio Simegas depositato alcuna memoria, l’Autorità ha richiesto al gestore *“di fornire, con riferimento a tutte le richieste di switching, presentate dalla società Estra Energie S.r.l.,(di seguito: reclamante) per gli impianti di distribuzione appartenenti al c.d. bacino “Sicilia 16”: i) una descrizione dettagliata della procedura di accesso seguita; ii) un file excel che riporti, per ogni richiesta di switching presentata, con riferimento a ciascun punto di riconsegna (di seguito: PdR) interessato, l’indicazione degli stati della pratica che si sono succeduti e degli scambi informativi effettuati, specificandone le relative date; iii) un file excel che riporti, per ciascuna richiesta di switching presentata, l’importo della garanzia richiesto, la data a decorrere dalla quale è stata chiesta dal reclamante la titolarità del PdR e la data effettiva di esecuzione della richiesta, intesa come la data alla quale il PdR è entrato nella titolarità del reclamante”*;
  5. con nota del 20 settembre 2016 (prot. Autorità 26055 del 20 settembre 2016), l’Autorità comunicava, alle parti, la Direzione competente a rendere il parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
  6. con nota del 4 ottobre 2016 (prot. Autorità 27867 del 4 ottobre 2016), a causa della rilevata incompletezza delle risposte fornite dal gestore (con nota del 26 settembre 2016 - prot. Autorità 26756 del 27 settembre 2016), l’Autorità ha nuovamente richiesto al Consorzio Simegas di *“trasmettere sollecitamente la documentazione richiesta ai punti 1 e 2 della ... nota prot. 25153, e in particolare: i) una descrizione dettagliata, su file word, della procedura di accesso seguita, completa di tutti i passaggi operativi necessari alla finalizzazione della stessa; ii) un file excel che riporti, per ogni richiesta di switching presentata, con riferimento a ciascun punto di riconsegna (di seguito: PdR) interessato, l’indicazione dettagliata degli accadimenti utili a comprendere l’iter di ciascuna pratica, oltre la mera apertura e chiusura della stessa, che si sono succeduti e degli scambi informativi effettuati, specificandone le relative date”*;
  7. con nota del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28615 del 10 ottobre 2016), il gestore ha fornito le informazioni richieste;
  8. con nota del 21 ottobre 2016 (prot. Autorità 30749 del 26 ottobre 2016), il reclamante ha depositato le proprie repliche;

9. con nota del 31 ottobre 2016 (prot. Autorità 31545 del 2 novembre 2016), il gestore ha quindi prodotto una controreplica e, *“considerato che nelle more del reclamo il distributore ha soddisfatto le istanze avanzate dall’Utente nell’ambito del reclamo stesso”*, ha richiesto all’Autorità di disporre l’archiviazione del reclamo, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della deliberazione 188/2012/E/com;
10. con nota del 3 novembre 2016 (prot. Autorità 31737 del 3 novembre 2016), l’Autorità, vista la richiesta di archiviazione avanzata dal gestore, ha chiesto al reclamante di *“confermare che le istanze avanzate con il proprio reclamo sono state effettivamente soddisfatte dal gestore”*, precisando altresì che *“In caso contrario, il procedimento di trattazione del reclamo proseguirà fino alla decisione di cui all’art. 7 della Disciplina”*;
11. con nota del 7 novembre 2016 (prot. Autorità 32288 dell’8 novembre 2016), il reclamante si è opposto alla richiesta di archiviazione avanzata dal gestore, *“in considerazione del fatto che le problematiche oggetto di reclamo risultano ancora ad oggi attuali e tutt’altro che risolte”*, confermando dunque il proprio interesse alla definizione della controversia;
12. in data 8 novembre 2016, la Direzione Mercati elettricità e gas, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
13. con nota del 23 novembre 2016 (prot. Autorità 34711 del 24 novembre 2016), il gestore ha inviato una ulteriore replica;
14. con nota del 25 novembre 2016 (prot. Autorità 35110 del 28 novembre 2016), il reclamante ha depositato le proprie controrepliche.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

15. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
  - A. la deliberazione 138/04 recante *“Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”* e, in particolare:
    1. l’articolo 3, disciplinante i criteri generali per l’adozione e l’aggiornamento del codice di rete, il quale stabilisce che, in seguito all’entrata in vigore del Codice di rete tipo,
      - i. (comma 2) *“...l’impresa di distribuzione adotta il proprio codice di rete, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00: a) adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all’Autorità; ovvero b) redigendo tale codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente provvedimento (Allegato A)”*;
      - ii. (comma 3) *“...l’impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell’Autorità, mediante apposite clausole che si*

*giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate”;*

2. l'articolo 14, il quale prevede che
  - i. (comma 3) *“In occasione della prima richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali, l'utente richiedente fa pervenire all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal precedente articolo 14, comma 2, un'apposita richiesta che contenga i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) dell'articolo 13, comma 3, e 16 l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto di riconsegna, delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, alle lettere a1) e a4), limitatamente al codice fiscale o partita IVA del cliente finale, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre e dell'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui all'articolo 8 del TIMG”;*
  - ii. (comma 4) *“Le richieste di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali presso uno o più punti di riconsegna appartenenti ad un impianto di distribuzione cui l'utente ha già accesso in relazione a precedenti richieste devono contenere gli elementi di cui all'articolo 13, comma 3, alle lettere a1) e a4), limitatamente al codice fiscale o partita IVA del cliente finale, oltre all'indicazione della data dalla quale il servizio decorre e dell'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui all'articolo 8 del TIMG. Per richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna non appartenenti all'impianto di distribuzione cui l'utente ha accesso in relazione a precedenti richieste, deve essere prodotta anche la documentazione di cui al punto 3) dell'articolo 13, comma 3”;*
  - iii. (comma 8) *“L'utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al comma 14.3 o al comma 14.4, e nel rispetto dei termini previsti dal presente articolo, a decorrere dalla data indicata nella medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta”;*

B. il Codice di rete tipo e, in particolare, il capitolo 7, relativo alle garanzie finanziarie, laddove dispone che:

1. (paragrafo 7.1 - Richiesta della garanzia finanziaria) *“L'Impresa di distribuzione può richiedere all'Utente, una garanzia finanziaria anche nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa*

*a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento...(omissis)... L'Utente non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia qualora sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno: Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation. In tale caso l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di distribuzione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta suddetta apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di rating assegnato. Qualora il possesso dei requisiti di cui sopra sia soddisfatto dalla Società controllante l'Utente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare all'Impresa di distribuzione, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Impresa di distribuzione in nome e per conto dell'Utente";*

2. (paragrafo 7.2 - Importo della garanzia finanziaria) *“La garanzia finanziaria sarà pari ad un ammontare non superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio principale, così come definito nel Capitolo 3, per i Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente ha ottenuto l'accesso” e che “si estinguerà alla scadenza del sesto mese successivo alla cessazione del servizio di distribuzione per la totalità dei Punti di Riconsegna”;*
3. (paragrafo 7.3 - Adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria) *“L'Impresa di distribuzione può richiedere l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria qualora quest'ultimo, calcolato secondo quanto riportato al paragrafo 7.2, superi del 20% il valore della garanzia in essere. In tale caso, l'adeguamento della garanzia dovrà essere effettuato dall'Utente entro il decimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione trasmessa dall'Impresa di distribuzione. Ove per ragioni tecniche l'adeguamento della garanzia finanziaria comporti tempi maggiori, l'Utente potrà sopperirvi prestando analogo garanzia mediante deposito di assegno circolare che verrà restituito dall'Impresa di distribuzione all'Utente, a spese di quest'ultimo, non appena l'Impresa di distribuzione avrà ricevuto l'integrazione della garanzia finanziaria. Nel caso di variazione in diminuzione del valore della garanzia finanziaria di oltre il 20% del valore della garanzia in essere, l'Impresa di distribuzione ne*

*dà comunicazione all'Utente che ha facoltà di procedere al suo adeguamento. Nel caso in cui l'Impresa di distribuzione esca anche parzialmente la garanzia per rivalersi degli importi non corrisposti, l'Utente è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni lavorativi sino all'importo di sottoscrizione”.*

#### **QUADRO FATTUALE:**

16. Nell'anno 2015, il reclamante chiedeva accesso alla rete di distribuzione gestita dal Consorzio Simegas; in occasione di tale primo accesso il gestore chiedeva al reclamante la sottoscrizione di un “Contratto per il trasporto di gas naturale su rete di distribuzione locale” (di seguito: Contratto) il quale, all'art. 5 - “Garanzie”, prevedeva che: *“Per ogni PdR per cui è richiesto l'accesso - a qualsiasi titolo - per la fornitura del cliente finale, l'Utente dovrà fornire, a copertura delle obbligazioni di pagamento, adeguata garanzia finanziaria nella forma di fidejussione bancaria a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario italiano (le fidejussioni, in originale, dovranno pervenire entro i termini previsti). Tale adempimento è condizione essenziale per il perfezionamento del diritto alla esecuzione del servizio di distribuzione”*, con ciò imponendo al venditore, in occasione di ogni nuovo accesso a PdR o lotto mensile di PdR, la presentazione di una nuova garanzia per ogni punto di riconsegna;
17. il reclamante, rifiutandosi di sottoscrivere il Contratto proposto dal gestore, provvedeva a rilasciare la garanzia fideiussoria prevista dal Codice di rete per le obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione.
18. Successivamente, in occasione di una richiesta di *switching* per il PdR 15391300002100 (con decorrenza 1 maggio 2016), il gestore chiedeva al reclamante una fidejussione bancaria *“conforme alla bozza allegata già inviata (id est: il modulo per gli switching allegato al Contratto, n.d.r.)”*, precisando che *“Come già detto per le vie brevi la prima garanzia fornita è stata tollerata al solo scopo di consentire l'assegnazione dei PdR per i quali era stata presentata. Il Consiglio Direttivo dell'impresa scrivente ha però già richiamato l'ufficio scrivente al rispetto della regola fissata di richiedere e accettare solo garanzie corrispondenti alla bozza approvata”*;
19. con comunicazione dell'11 aprile 2016, il reclamante, pertanto, adeguava la fidejussione bancaria (elevandola da euro 1.241,00 a euro 1.907,00);
20. in pari data, il gestore rispondeva che *“L'appendice qui anticipata non è conforme a quanto richiesto; pertanto, come già anticipato, non sarà ritenuta utilmente fornita... (omissis)”*; perciò, il medesimo gestore inviava al reclamante *“il modello da adottare per garantire i lotti mensili di PdR richiesti (nel caso in specie il PdR: 15391300002100)”*, invitandolo *“Al fine di consentire l'assegnazione ... a far pervenire idonea autonoma fidejussione come da richiesta entro il prossimo 20 aprile 2015”*;

21. adeguata la garanzia, il gestore assegnava al reclamante il PdR 15391300002100 a far data dall'1/06/2016, ossia con un mese di ritardo rispetto a quanto richiesto dal reclamante;
22. in seguito, il reclamante presentava una nuova richiesta di *switching* per la fornitura del PdR 15391300002099, con decorrenza 1 giugno 2016, e del PdR 15390300000112, con decorrenza 1 luglio 2016;
23. in data 3 maggio 2016 il gestore riscontrava tali richieste, sottolineando *“che la garanzia finanziaria deve essere conforme alla bozza già inviata, che qui si riallega. In particolare dovrà essere inserito, nel corpo della fidejussione, l'elenco corrispondente al lotto mensile di PdR cui si riferisce. Non saranno ritenute valide modalità difformi. Si avverte che in mancanza di questa restano sospese le sostituzioni nella fornitura ai PdR richiesti. Come già detto per le vie brevi la prima garanzia fornita è stata tollerata al solo scopo di consentire l'assegnazione tempestiva dei PdR per i quali era stata prestata. Il Consiglio Direttivo dell'impresa scrivente ha però già richiamato l'ufficio scrivente al rispetto della regola fissata di richiedere e accettare solo garanzie corrispondenti alla bozza approvata”*; il gestore faceva inoltre presente di aver *“sospeso la procedura di switch”*;
24. il 10 giugno 2016 il reclamante scriveva, quindi, al gestore: *“come da Vostra richiesta del 03/05/2016, ci vediamo costretti a rilasciare l'integrazione della polizza fidejussoria 76455 al fine di avere l'accesso sulle vostre reti per il PdR 15391300002099 di cui alla nostra precedente richiesta del 29/04/2016”*;
25. successivamente, il suddetto PdR 15391300002099 veniva assegnato ad Estra Energie (unitamente al PdR 15390300000112), a far data dall'1 luglio 2016, ossia con un mese di ritardo rispetto a quanto richiesto dal reclamante;
26. infine, con comunicazione dell'1 luglio 2016, con riferimento alle suddette richieste di *switching* aventi decorrenza dall'agosto 2016, il gestore richiedeva al reclamante di fornire garanzie per euro 264,00 ed euro 25,00 in relazione, rispettivamente, ai PdR 15391400001564 e 15391700001078, avvisando che *“in mancanza di queste restano sospese le sostituzioni nella fornitura ai PdR richiesti”*.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

27. Il reclamante afferma che il Consorzio Simegas ha posto in essere *“condotte di grave ostacolo all'accesso alla rete nonché violative delle previsioni regolatorie applicabili, ritardando (i.e. “sospendendo”) le procedure di switching richieste da Estra Energie sulla base di illegittime richieste e pretese”*;
28. a sostegno delle proprie doglianze, il reclamante sostiene che il gestore non potrebbe pretendere dai venditori richiedenti l'accesso alla propria rete di distribuzione la sottoscrizione di un contratto di vettoriamento difforme rispetto al Codice di rete adottato da Simegas, né potrebbe tantomeno pretendere di condizionare l'accoglimento delle richieste di *switching* presentate alla

presentazione di singole, autonome, fidejussioni per ogni PdR per cui venga chiesto l'accesso;

29. in particolare, secondo il reclamante, la condotta del gestore violerebbe sia le previsioni contenute nel capitolo 7 del Codice di rete tipo, che l'articolo 14, comma 8, della deliberazione 138/04.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

30. Nella nota di replica del 31 ottobre 2016, il gestore afferma di essere addivenuto *“alla decisione di rivedere la propria procedura per la gestione degli accessi alle reti dalla stessa gestite e di astenersi dal richiedere agli Utenti la sottoscrizione di detto contratto aggiuntivo, con ciò soddisfacendo la richiesta avanzata da Estra Energie in sede di reclamo”*, precisando però che *“si riserva comunque per il futuro di rivalutare la possibilità di richiederne agli Utenti la sottoscrizione”*;
31. pertanto, il gestore sostiene che la questione relativa alla garanzia finanziaria richiesta all'utente per ogni PdR per cui è richiesto l'accesso sia *“da ritenersi anch'essa superata in considerazione del fatto che ... Simegas si asterrà dal richiedere agli Utenti la sottoscrizione del contratto di vettoriamento aggiuntivo nell'ambito del quale era prevista tale richiesta”*; afferma, quindi, il gestore di essere disposto ad accettare *“oltre a eventuali nuove garanzie che l'Utente volesse fornire, anche una estensione/integrazione dell'eventuale garanzia finanziaria in precedenza fornita dall'Utente stesso, con ciò soddisfacendo la richiesta avanzata da Estra Energie in sede di reclamo”*;
32. con riferimento alla sussistenza, in capo al distributore, della facoltà di richiedere la garanzia finanziaria prevista dal Codice di rete tipo *“in concomitanza dell'assegnazione dei PdR per i quali l'Utente richiede l'accesso”*, il gestore ritiene *“ragionevole e corretta una interpretazione della vigente disciplina regolatoria tale per cui l'esigenza dell'Utente di avere accesso alla rete debba essere tutelata tanto quanto l'esigenza del distributore di vedersi riconoscere una adeguata garanzia a copertura delle obbligazioni di pagamento derivanti dall'attività di vettoriamento”*;
33. secondo il gestore, infatti, laddove il Codice di rete, al capitolo 7, paragrafo 2, fa riferimento ai *“Punti di Riconsegna presso i quali l'utente ha ottenuto l'accesso”*, sarebbe *“ragionevole interpretare tale disposizione nel senso che l'accesso lo si considera ottenuto una volta che il distributore ha verificato la correttezza e la completezza della documentazione inviata dall'Utente ai sensi degli art. 13 e 14, della delibera 138/04”*. E, dunque, secondo Simegas, *“è con riferimento ai PdR per i quali è stato ottenuto l'accesso nel senso così specificato, che il distributore determina l'ammontare della garanzia e ne richiede la prestazione all'Utente nel rispetto di quanto previsto dal capitolo 7.2 del codice di rete tipo, mettendo immediatamente nella disponibilità dell'Utente i PdR una volta che lo stesso abbia provveduto in tal senso”*;
34. secondo il gestore, infine, il capitolo 7, paragrafo 3, del Codice di rete, *“fa riferimento ad una diversa fattispecie, ovvero non si riferisce alla garanzia da*

- prestare da parte degli Utenti per l'accesso a nuovi PdR provenienti da switch o direttamente acquisiti, ma fa riferimento ai PdR già assegnati e nella disponibilità dell'Utente, PdR in relazione ai quali insorge la necessità di integrare/adequare la garanzia prestata in precedenza a fronte del superamento della soglia del 20% prevista dal medesimo capitolo 7.3 del Codice di rete tipo”;*
35. in conclusione, il gestore ritiene che *“considerato che nelle more del reclamo il distributore ha soddisfatto le istanze avanzate dall'Utente nell'ambito del reclamo stesso, vi sono i presupposti affinché codesta spettabile Autorità ne disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 3.9, dell'allegato A, alla deliberazione 188/2012/E/com”*.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

36. Oggetto della presente controversia è la legittimità della condotta tenuta dal gestore della rete di distribuzione del gas naturale che, nella fattispecie, ha richiesto al reclamante - utente della rete di distribuzione - la sottoscrizione di un apposito contratto ai fini dell'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, nonché la conformità alla regolazione vigente della richiesta, avanzata dallo stesso distributore, di adeguare la garanzia finanziaria prestata a copertura delle obbligazioni relative al pagamento del servizio di distribuzione, in occasione di ogni singola richiesta di accesso per un nuovo PdR (*switching*).
37. In via preliminare, si rileva che, con la deliberazione 138/04 - attuata anche dalla deliberazione 108/06 -, l'Autorità ha adottato la regolazione delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, la cui *ratio* è: da un lato, quella di garantire l'uniformità delle condizioni contrattuali applicate dai distributori; dall'altra, di ridurre la discrezionalità dei medesimi distributori nella fase genetica del rapporto contrattuale; ciò anche per evitare che il gestore possa comprimere, anche surrettiziamente, il fondamentale diritto di accesso alle infrastrutture di rete, consacrato dalla normativa di livello comunitario e nazionale;
38. tale complessivo assetto mira, quindi, a garantire la parità di trattamento tra gli utenti della rete e, ad un tempo, a prevenire ostacoli o ritardi nell'accesso alla infrastruttura essenziale, che possano realizzarsi mediante comportamenti strumentali del gestore, tanto in sede di conclusione del contratto, quanto in occasione di nuove richieste di accesso;
39. in tale contesto, va dunque inquadrata l'esigenza di definire il Codice di rete tipo per la distribuzione, il quale esaurisca, in un *corpus* di regole dettagliate e predefinite dall'Autorità, l'intero contenuto delle condizioni generali di contratto applicabili dai distributori.
40. Ciò premesso, con riferimento alla pretesa del gestore di far sottoscrivere al reclamante un contratto integrativo del contratto di distribuzione, si rileva che, avendo il distributore aderito al Codice di rete tipo, esso non abbia quindi alcun titolo per pretendere dall'utente un tale adempimento;

41. peraltro, anche nell'ipotesi in cui dovesse emergere, in capo al distributore, l'esigenza di introdurre clausole difformi rispetto a quelle contenute nel Codice di rete tipo, la deliberazione 138/04 - in coerenza con l'assetto definito dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 - prevede che tale esigenza possa essere soddisfatta soltanto nell'ambito delle condizioni generali di contratto, e non mediante clausole di volta in volta apponibili all'interno di singoli contratti; il gestore potrà, sì, adottare specifici atti integrativi, ma detti atti dovranno però essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 138/04; ovvero, lo stesso gestore potrà esercitare il diritto di predisporre autonomamente l'intero codice di rete, che, nondimeno, dovrà, anch'esso, essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. b), della citata deliberazione 138/04;
42. nel caso di specie, avendo Simegas deciso di aderire al Codice di rete tipo dell'Autorità, ogni diversa condizione contrattuale apposta dal gestore è, dunque, da ritenersi in contrasto con la vigente regolazione.
43. Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, va quindi valutato il comportamento tenuto dal gestore il quale, nell'articolo 5 del Contratto da esso predisposto e presentato al reclamante per la sottoscrizione in occasione della prima richiesta di accesso, ha introdotto norme in contrasto con il Codice di rete tipo, prevedendo che *“Per ogni PdR per cui è richiesto l'accesso - a qualsiasi titolo - per la fornitura al cliente finale, l'Utente dovrà fornire, a copertura delle obbligazioni di pagamento, adeguata garanzia finanziaria nella forma di fidejussione bancaria a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto bancario italiano (le fidejussioni, in originale, dovranno pervenire entro i termini previsti). Tale adempimento è condizione essenziale per il perfezionamento del diritto alla esecuzione del servizio di distribuzione”*;
44. infatti, il capitolo 7, paragrafo 7.3, del Codice di rete tipo prevede *“l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria qualora quest'ultimo, calcolato secondo quanto riportato al paragrafo 7.2, superi del 20% il valore della garanzia in essere”* e non, invece, come pretende il gestore, *“Per ogni PdR per cui è richiesto l'accesso - a qualsiasi titolo - per la fornitura al cliente finale”*, a prescindere dunque dal superamento della soglia del 20% fissata dalla regolazione.
45. Con riferimento al ritardo con cui il gestore ha eseguito le summenzionate richieste di *switching* e, in particolare, in relazione al comportamento tenuto dal gestore, di non dare esecuzione alla singola richiesta di *switching* in mancanza di adeguamento della garanzia, pare opportuno evidenziare come la facoltà, per il gestore di rete, di richiedere all'utente della rete di distribuzione una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione non possa in alcun modo pregiudicare l'accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale al servizio di distribuzione stesso, strumentale alla fornitura dei clienti finali, nonché allo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali;

46. peraltro, l'Autorità ha definito, già con la deliberazione 138/04, una disciplina delle c.d. procedure di accesso molto dettagliata, tale da non richiedere ulteriori integrazioni e da lasciare al distributore un margine di valutazione molto ridotto, limitato a un controllo di mera regolarità formale delle richieste di accesso; in particolare, qualora il distributore verifichi che la richiesta di accesso sia tempestiva e completa, alla luce della disciplina regolatoria dell'Autorità, allora l'utente può *ipso iure* utilizzare la rete presso il PdR oggetto della propria richiesta;
47. in conclusione, il gestore ha violato, non soltanto il capitolo 7, paragrafo 7.3, del Codice di rete tipo, ma anche l'articolo 14, comma 8, della deliberazione 138/04, avendo, con riferimento ai PdR 15391300002100 e 15391300002099, dato seguito alle richieste di accesso con un ritardo di un mese rispetto alle tempistiche definite dall'articolo 28, comma 1, della medesima deliberazione 138/04

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Estra Energie S.r.l., accertando la violazione, da parte del Consorzio Simegas, del capitolo 7, paragrafo 3, Allegato 2, alla deliberazione 108/06 (Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale) e dell'articolo 14, comma 8, della deliberazione 138/04;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*